



COMUNE
DI CERVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **64** del **22/12/2023**

ADUNANZA IN PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I., DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE DETENUTE DAL COMUNE DI CERVIA – DATI RIFERITI AL 31/12/2022

Il giorno **22 dicembre 2023** alle ore **19:18** presso la Residenza Municipale, nell'apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è adunato il Consiglio Comunale.

Assume la Presidenza **Giovanni Grandu**.

Partecipa il Segretario Generale **Margherita Campidelli**.

Fatto l'appello, risultano presenti all'inizio della seduta n. **13** Consiglieri. Risultano assenti N° **4** Consiglieri.

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.

Sono intervenuti alla presente seduta i seguenti Assessori: MANZI BIANCA MARIA, ARMUZZI GABRIELE, ZAVATTA CESARE, BRUNELLI MICHELA, MAZZOLANI ENRICO.

Vengono nominati Scrutatori i signori: BOSI FEDERICA, CONTE ALAIN, MONTI DANIELA.

Per il presente argomento la seduta è **Pubblica** e sono presenti i seguenti Consiglieri:

N.	CONSIGLIERE	PRES.	N.	CONSIGLIERE	PRES.
1	MEDRI MASSIMO	PRES	10	CONTE ALAIN	PRES
2	GRANDU GIOVANNI	PRES	11	SVEZIA ANTONIO EMILIANO	ASS
3	DE LUCA SAMUELE	PRES	12	BONARETTI PIERRE	ASS
4	BOSI FEDERICA	PRES	13	PUNTIROLI ENEA	PRES
5	MAZZOTTI MICHELE	PRES	14	MONTI DANIELA	PRES
6	MARCHETTI MAGALOTTI NICOLA	ASS	15	VERSARI STEFANO	ASS
7	SINTONI LORETTA	PRES	16	SALOMONI GIANLUCA	PRES
8	PETRUCCI PATRIZIA	PRES	17	GAROIA MONICA	PRES
9	FRANCOLINI TIZIANO	PRES			

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

RICHIAMATO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica, di seguito TUSP (integrato e modificato dal D.Lgs. n. 100/2017 e da successivi interventi normativi), ed in particolare i principi alla base del TUSP che sanciscono che le disposizioni devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

PREMESSO che l'art. 20 del TUSP obbliga le amministrazioni pubbliche ad effettuare annualmente *“un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”* ed in particolare:

- il comma 2 impone l'adozione di piani di razionalizzazione quando, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rispettano il vincolo di scopo ed i vincoli di attività fissati dall'art. 4;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o che vantino un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;
- il comma 1 prevede che, se ricorrono le condizioni previste dal TUSP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongano *“un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*;
- ai sensi del comma 3, il suddetto piano di riassetto dovrà essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente;
- ai sensi del comma 4, in caso di adozione del piano di riassetto, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti;

RICHIAMATE INOLTRE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31/03/2015 con la quale è stato approvato il Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute dal Comune di Cervia, ai sensi dell'art. 1, commi 611-612 della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 25/09/2017 con la quale è stato approvato l'atto ricognitorio delle partecipazioni detenute, direttamente ed indirettamente alla data del 23 settembre 2016 redatto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, che aveva posto a carico delle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione delle partecipazioni detenute, direttamente ed indirettamente alla data del 23 settembre 2016, finalizzata ad una loro razionalizzazione o alienazione nei casi previsti dall'art. 20; l'operazione, di natura straordinaria, effettuata ai sensi dell'art. 24, costituiva un

aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” e la base di partenza per una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato l'atto ricognitorio di tutte le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dal Comune di Cervia alla data del 31 dicembre 2017 finalizzata ad una loro razionalizzazione o alienazione nei casi previsti dall'art. 20; l'operazione ha rappresentato la prima ricognizione periodica e si è posta in continuità cronologica con la revisione straordinaria precedentemente effettuata ai sensi dell'art. 24 del medesimo decreto;
- le successive Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 68 del 20/12/2019, n. 70 del 30/12/2020, n. 72 del 28/12/2021 e n. 60 del 22/12/2022 con le quali sono stati approvati gli atti ricognitori periodici di tutte le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dal Comune di Cervia per gli esercizi 2019, 2020, 2021 e 2022, finalizzati ad una loro razionalizzazione o alienazione nei casi previsti dall'art. 20;

DATTO ATTO CHE:

- sulla base delle risultanze della ricognizione straordinaria effettuata non sussistevano motivazioni per l'alienazione di partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dall'Ente e che sussistevano pertanto le motivazioni per il mantenimento delle partecipazioni alle società presenti al 23/09/2016 senza interventi di razionalizzazione;
- sulla base delle risultanze delle sopra citate successive ricognizioni periodiche si era confermata l'insussistenza di motivazioni per l'alienazione di partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dall'Ente e la conferma delle motivazioni per il mantenimento delle partecipazioni societarie presenti rispettivamente al 31/12/2017, al 31/12/2018, al 31/12/2019, al 31/12/2020 e al 31/12/2021 senza interventi di razionalizzazione;

DATO INOLTRE ATTO che la presente ricognizione periodica riferita al 31/12/2022 è stata istruita dai competenti uffici comunali, in conformità ai sopra elencati criteri, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica (Allegato A) e nelle schede tecniche di dettaglio (Allegato A.1) a corredo, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avendo in considerazione:


- gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)” e le schede di rilevazione periodica (aggiornate all'8 novembre 2022) pubblicati sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze dalla struttura di Monitoraggio del MEF d'intesa con la Corte dei Conti;
- la deliberazione n. 22/2018 adottata dalla Sezione delle Autonomie ad oggetto «Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016» che reca in allegato i modelli standard di schede tecniche delle singole partecipazioni;
- le osservazioni di cui alle deliberazioni n. 9/2021/VSGO del 03.02.2021 e n. 131/2021/VSGO del 08.06.2021 relative rispettivamente alle ricognizioni ordinarie delle partecipazioni societarie al 31/12/2017, al 31/12/2018, al 31/12/2019 dei Comuni di Faenza e di Ravenna e successive richieste di chiarimenti/integrazioni al Comune di Ravenna, in quanto enti soci nelle medesime società detenute dal Comune di Cervia. Non risultano al momento prodotte dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti relazioni sulle “revisioni ordinarie” effettuata dal Comune di Cervia negli anni dal 2018 al 2022;

DATO INFINE ATTO che, da un punto di vista metodologico le schede tecniche relative alle società richiamano per gli aspetti strutturali quanto già evidenziato in sede di revisione straordinaria, ed in particolare l'analisi ivi effettuata per ciascuna società, che ha verificato dettagliatamente la sussistenza dei requisiti di stretta necessità rispetto alle finalità perseguite dall'ente e lo svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'articolo 4 del TUSP. La ricognizione è stata effettuata in modo puntuale e ha analizzato l'attività svolta dalle singole società a beneficio della comunità di riferimento, tenendo conto del contesto territoriale e del settore specifico di attività. Sono già state valutate quindi, e vengono confermate, le ragioni che giustificano la scelta dell'utilizzo dello strumento societario, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;

ATTESO che gli atti relativi alla revisione in oggetto sono stati predisposti previo confronto con i vertici delle società interessate e, per quanto riguarda le società del gruppo Ravenna Holding, con il coinvolgimento, in tavoli tecnici appositamente convocati dagli enti soci, della capogruppo Ravenna Holding S.p.A. nel suo ruolo strumentale e di coordinamento;

VISTA la Relazione tecnica (Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto), corredata dalle schede tecniche di dettaglio delle singole partecipazioni oggetto di indagine ricognitoria (Allegato A.1), che descrive gli esiti della ricognizione effettuata;

DATO ATTO CHE il Comune di Cervia risultava titolare al 31/12/2022 delle seguenti partecipazioni sociali:



ACCERTATO CHE, ai fini della ricognizione effettuata, applicando i criteri dettati dal TUSP, emergono i seguenti esiti:

N.	Diretta/Indiretta	Ragione sociale	Partecipazione in controllo	Test Art. 4	Test Art. 20 comma 2	Esito ricognizione
Dir_1	Diretta	Parco della Salina di Cervia Srl	SI	Art. 4, co. 2, lett. a	NO	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Dir_2	Diretta	Cervia Turismo srl	NO*	Art. 4, co. 2, lett. a) Art. 4, co. 2, lett. c)	NO	AZIONE DI RAZIONALIZZAZIONE: LIQUIDAZIONE
Dir_3	Diretta	Ravenna Holding Spa	SI**	Art. 4 co. 2 lett. d) Art. 4 co. 5	NO	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Dir_4	Diretta	Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Scrl	NO	Art. 4, co. 2, lett. a)	NO	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Dir_5	Diretta	Delta 2000 scrl	NO	Art. 4, co. 6	Ricade nell'art. 26 comma 6-bis del modificato DL. 175/2016	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Dir_6	Diretta	Agenzia Mobilità Romagnola - AMR s.r.l. consortile	NO***	Art. 4, co. 2, lett. d)	Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (Art.1 co. 4)	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Dir_7 e Ind_10	Diretta e Indiretta	Hera Spa	NO	Art. 4 co. 2 lett. a)	Società quotata in mercati regolamentati	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Dir_8	Diretta	Lepida Spa	SI****	Art. 4, co. 2, lett. a) Art. 4 co. 2 lett. d)	NO	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Ind_1	Indiretta 1° livello	ASER - Azienda Servizi Romagna S.r.l.	SI	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Ind_2	Indiretta 1° livello	Azimut S.p.A.	NO ⁺	Art. 4 co. 2 lett. c)	NO	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Ind_3	Indiretta 1° livello	Ravenna Entrate S.p.A.	SI	Art. 4 co. 2 lett. d)	NO	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Ind_4	Indiretta 1° livello	Ravenna Farmacie S.r.l.	SI**	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Ind_5	Indiretta 1° livello	Romagna Acque - Società delle fonti S.p.A.	SI**	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Ind_6	Indiretta 2° livello	Plurima S.p.A.	NO	Art. 1 co. 4 lett. a) Art. 4 co. 2 lett. a) e lett. b)	Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (Art.1 co. 4)	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Ind_7	Indiretta 1° livello	SAPIR S.p.A.	NO	Art. 4 co. 3 Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Ind_8	Indiretta 1° livello	Start Romagna S.p.A.	NO	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Ind_9	Indiretta di 1° e di 2° livello	Acqua Ingegneria S.r.l.	SI**	Art. 4, co. 2, lett. d)	NO	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Ind_11	Indiretta 1° livello	TPER S.p.A.	NO	Art. 4 co. 2 lett. a)	La società ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

* Controllo civilistico (art. 2359 C.C.) ma NON in controllo pubblico ai sensi del TUSP, si rinvia alle motivazioni illustrate nel paragrafo 3.2)

*** Controllo analogo congiunto ai sensi dell'articolo 2 c. 1 let. d), D.Lgs. 175/2016*

**** Società considerata soggetta ad una forma atipica di controllo simile a quello previsto per le società in house pur non essendo una in-house. NON è in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. b) e m) del TUSP. Si rinvia alle motivazioni illustrate nel paragrafo 3.6)*

***** Controllo congiunto per effetto di norme di legge*

** Controllo civilistico da parte di Ravenna Holding spa (art. 2359 c.c.) ma NON in controllo pubblico ai sensi del TUSP, si rinvia alle motivazioni illustrate nel paragrafo 3.3.2)*

che conducono alle seguenti conclusioni:

- non sussistono motivazioni per dare seguito ad azioni di razionalizzazione riconducibili a contenimento dei costi, cessione/alienazione di partecipazioni, fusione/incorporazione/scissione di società detenute direttamente o indirettamente dall'Ente;
- si rileva la necessità di dare seguito ad una misura di razionalizzazione per la società Cervia Turismo srl consistente nella liquidazione della stessa;
- si prevede il mantenimento senza interventi di razionalizzazione di tutte le restanti partecipazioni sopra elencate.

RILEVATA la necessità di dare seguito ad una misura di razionalizzazione, è stato conseguentemente predisposto il Piano di razionalizzazione 2022 dell'Ente, costituito da una singola scheda che interessa la società mista pubblico-privata Cervia Turismo srl partecipata direttamente dall'Ente, che trova collocazione al paragrafo 4.1 della Relazione tecnica (Allegato A) e nella scheda 05.03_Azioni_Liquidazione dell'Allegato A.1 a corredo;

RICHIAMATO l'art. 30 del D.Lgs. 23/12/2022, n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" che introduce l'obbligo, per i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, di effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori ed in particolare al comma 2 prevede che nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione ricognitoria costituisca appendice della relazione di ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

VISTA l'appendice della Relazione Tecnica (Allegato A) in cui trova collocazione un estratto della prima ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica affidati a società in house;

DATO ATTO CHE il Comune di Cervia presenta un solo servizio pubblico locale non a rete di rilevanza economica affidato a società in house rappresentato dal servizio di gestione delle farmacie comunali, affidato a Ravenna Farmacie S.r.l.;

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 20 comma 7, la mancata adozione dell'atto ricognitorio e dell'eventuale piano di riassetto da parte degli enti locali "comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9";

DATO ATTO CHE la presente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal dirigente competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile dal dirigente del Settore Risorse ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Acquisito il parere favorevole espresso dall'organo di revisione in data 15/12/2023 con verbale n. 100 ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/00;

Sentita la relazione del Vice Sindaco Armuzzi;

Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione resa tramite sistema elettronico:
 Presenti e votanti n. 13 - Favorevoli n. 9 - Contrari: 4 (Puntiroli, Monti, Salomoni, Garoia) –
 Astenuti: n. 0

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in narrativa espresso, la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dal Comune di Cervia alla data del 31 dicembre 2022, accertandole come da allegato A (corredato dell'allegato A.1) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, comprensivo di un'appendice che riporta la situazione gestionale dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica affidati dal Comune di Cervia a società in house ai sensi dell'art. 30 comma 2 del D. Lgs. 201/2022;
2. di dare atto che, sulla base delle risultanze della ricognizione effettuata
 - non sussistono motivazioni per dare seguito ad azioni di razionalizzazione riconducibili a contenimento dei costi, cessione/alienazione di partecipazioni, fusione/incorporazione/scissione di società detenute direttamente o indirettamente dall'Ente;
 - si rileva la necessità di dare seguito ad una misura di razionalizzazione per la società Cervia Turismo srl consistente nella liquidazione della stessa;
 - si prevede il mantenimento delle seguenti società presenti al 31/12/2022 senza interventi di razionalizzazione, per le quali si riepilogano di seguito gli esiti delle analisi relative agli aspetti di maggior rilievo richiesti dal TUSP e diffusamente trattati nella Relazione tecnica e nelle allegate schede tecniche di dettaglio, che confermano il permanere delle condizioni e dei requisiti di detenibilità:

N.	Diretta/ Indiretta	Ragione sociale	Partecipazione in controllo	Test Art. 4	Test Art. 20 comma 2	Esito ricognizione
Dir_1	Diretta	Parco della Salina di Cervia Srl	SI	Art. 4, co. 2, lett. a	NO	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Dir_3	Diretta	Ravenna Holding Spa	SI**	Art. 4 co. 2 lett. d) Art. 4 co. 5	NO	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Dir_4	Diretta	Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Scrl	NO	Art. 4, co. 2, lett. a)	NO	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Dir_5	Diretta	Delta 2000 scrl	NO	Art. 4, co. 6	Ricade nell'art. 26 comma 6-bis del modificato DL. 175/2016	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Dir_6	Diretta	Agenzia Mobilità Romagnola - AMR s.r.l. consortile	NO***	Art. 4, co. 2, lett. d)	Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (Art.1 co. 4)	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Dir_7 e Ind_10	Diretta e Indiretta	Hera Spa	NO	Art. 4 co. 2 lett. a)	Società quotata in mercati regolamentati	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Dir_8	Diretta	Lepida Spa	SI****	Art. 4, co. 2, lett. a) Art. 4 co. 2 lett. d)	NO	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Ind_1	Indiretta 1° livello	ASER - Azienda Servizi Romagna S.r.l.	SI	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Ind_2	Indiretta 1° livello	Azimut S.p.A.	NO*	Art. 4 co. 2 lett. c)	NO	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Ind_3	Indiretta 1° livello	Ravenna Entrate S.p.A.	SI	Art. 4 co. 2 lett. d)	NO	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Ind_4	Indiretta 1° livello	Ravenna Farmacie S.r.l.	SI**	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Ind_5	Indiretta 1° livello	Romagna Acque - Società delle fonti S.p.A.	SI**	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Ind_6	Indiretta 2° livello	Plurima S.p.A.	NO	Art. 1 co. 4 lett. a) Art. 4 co. 2 lett. a) e lett. b)	Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (Art.1 co. 4)	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Ind_7	Indiretta 1° livello	SAPIR S.p.A.	NO	Art. 4 co. 3 Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Ind_8	Indiretta 1° livello	Start Romagna S.p.A.	NO	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Ind_9	Indiretta di 1° e di 2° livello	Acqua Ingegneria S.r.l.	SI**	Art. 4, co. 2, lett. d)	NO	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Ind_11	Indiretta 1° livello	TPER S.p.A.	NO	Art. 4 co. 2 lett. a)	La società ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

* Controllo civilistico (art. 2359 C.C.) ma NON in controllo pubblico ai sensi del TUSP, si rinvia alle motivazioni illustrate nel paragrafo 3.2)

** Controllo analogo congiunto ai sensi dell'articolo 2 c. 1 let. d), D.Lgs. 175/2016

*** Società considerata soggetta ad una forma atipica di controllo simile a quello previsto per le società in house pur non essendo una in-house. NON è in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. b) e m) del TUSP. Si rinvia alle motivazioni illustrate nel paragrafo 3.6)

**** Controllo congiunto per effetto di norme di legge

* Controllo civilistico da parte di Ravenna Holding spa (art. 2359 c.c.) ma NON in controllo pubblico ai sensi del TUSP, si rinvia alle motivazioni illustrate nel paragrafo 3.3.2)

- di approvare, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 175/2016, il Piano di razionalizzazione 2022, costituito da una singola scheda che interessa la società mista pubblico-privata Cervia Turismo srl partecipata direttamente dall'Ente, che trova

collocazione al paragrafo 4.1 della Relazione tecnica (Allegato A) e nella scheda di dettaglio 05.03_Azioni_Liquidazione dell'Allegato A.1 a corredo;

4. di dare atto che, a seguito dell'approvazione del Piano di razionalizzazione 2022 di cui al punto precedente, sarà approvata entro il 31/12/2024 una relazione sull'attuazione del Piano, ai sensi dell'art. 20 comma 4 del D.Lgs. 175/2016, da trasmettere alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
5. di prendere atto dei contenuti dell'appendice della Relazione Tecnica (Allegato A) redatta ai sensi dell'art. 30 comma 2 del D.Lgs. 201/2022 in cui trova collocazione un estratto della prima ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica affidati dal Comune di Cervia a società in house;
6. di inviare copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e di trasmettere le informazioni relative alla ricognizione in oggetto alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
7. di pubblicare la presente deliberazione ed i relativi allegati nel sito istituzionale del Comune di Cervia nell'apposita sezione della Amministrazione Trasparente.

La presente delibera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

Il Presidente
Giovanni Grandu

Il Segretario Generale
Margherita Campidelli